

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 59 del Reg.	<u>OGGETTO:</u> <i>Ricorso per decreto ingiuntivo ditta E.M.A. Legnami s.r.l.: determinazioni per resistere in giudizio.</i>
-----------------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisei** del mese di **agosto**, alle ore **13,50** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Dott. <i>Mauro</i>	TORDONE	SINDACO
Sig. <i>Giovanni</i>	TUZI	VICE SINDACO
Dott.ssa <i>Giulia</i>	GIORGI	ASSESSORE
Sig. <i>Francesco</i>	VALENTINI	(assente) ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Dott. Mauro **TORDONE**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 3 agosto 2016 è stato qui notificato il decreto ingiuntivo emesso, in favore della ditta E.M.A. Legnami s.r.l., dal Giudice del Tribunale di Avezzano, dott. Eugenio Forgillo ;

Valutato che trattasi di questione analoga a quella sulla quale questa Giunta ha già deliberato con proprio atto n° 90 del 28.11.2015, optando per la resistenza in giudizio;

Considerato che questione, perfettamente analoga, è stata già oggetto di trattazione e di deliberazione con i precedenti atti nn. 57 e 58, adottati nel corso della corrente seduta;

Richiamate e qui confermate tutte le considerazioni, le premesse, i precedenti giurisprudenziali e le disposizioni normative enunciati, in dettaglio, nel citato atto 57/2016, e ritenuto che, per la perfetta analogia della *res litigiosa*, continuano a sussistere le ragioni che hanno indotto, nelle precedenti fattispecie, a resistere avverso le pretese delle controparti;

Ritenuto, quindi, che, anche in questo caso, per le stesse ragioni già assunte nel citato atto deliberativo n. 57/2016, possa essere incaricato l'avvocato Tania Pietropaoli, alle stesse, vantaggiose condizioni economiche già convenute ed enunciate nella stessa deliberazione n. 57/2016 e confermate nel successivo atto n. 58/2016;

Atteso che l'avvocato Pietropaoli, interpellata per le vie brevi, ha dichiarato la disponibilità ad accettare tale misura del compenso;

Richiamato, in ogni caso, quanto recentemente ha riconosciuto la PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO della Corte dei Conti, con la sentenza n.147/2015/A, del 12.02.2015, ossia che non debba essere limitata la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche di "*resistere in giudizio*", in quanto "*sarebbe oltremodo inibito o fortemente limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in giudizio per difendere un pubblico interesse, qualora essa dovesse temere l'esito negativo del suo risultato e il conseguente pagamento delle spese legali*";

Confermato, dunque, che si possa procedere all'affidamento diretto, per tutte le ragioni già richiamate nel prefato atto deliberativo n. 57/2016, facendo valere il principio di economicità;

Visto l'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, come recentissimamente interpretato da Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, 31.03.2016 e dato atto che l'avvocato individuato non versa nella condizione di cui alla predetta normativa;

Visto l'art. 9 del DL. 24.01.2012 n. 1;

Visto il D.P.R. 30-5-2002 n. 115;

Visto il D.P.R. 07.08.2012, n. 137, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, ed in particolare l'art. 5 che ha definito l'obbligo di copertura assicurativa da parte di professionisti;

Visti gli artt. 2229 e ss. c.c.;

Vista la l. 31.12.2012, n. 247 e particolarmente l'art. 13;

Considerato che l'opposizione all'atto di precetto assume la forma dell'atto di citazione, giusta art. 645 c.p.c.;

Visto, ad ogni buon fine, l'art. 1 della L. 07.10.1969, n. 742, come modificato dal dal comma 1 dell'art. 16, D.L. 12 settembre 2014, n. 132;

Visto il D.M. 10.03.2014, n. 55, recante: la determinazione dei parametri per la liquidazione dei

compensi per la professione forense e viste le tabelle ad esso allegate;

Preso atto che il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso per l'importo di € 12.453,48;

Considerato che il compenso ordinario, calcolato secondo le tabelle dei parametri forensi deve essere, conseguentemente, determinato come da prospetto che segue:

GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE					
Valore: € 12.453,48	da € 5.200,01 a € 26.000,00				
1 Fase di studio della controversia	875,00				
2. Fase introduttiva del giudizio	740,00				
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	1.600,00				
4. Fase decisionale	1.620,00	spese generali 15% (art. 2 D.M. 55/2014)	CPA 4%	IVA 22%	TOTALE
TOTALE	4.835,00	725,25	222,41	1.272,19	7.054,85

Applicando estensivamente, d'intesa con l'avvocato designando, il principio stabilito dall'art. 4, comma 2, del citato DM 55/2014, in relazione all'incarico già conferito con la precedente deliberazione n. 90/2015, avente ad oggetto analoga questione, si fissa il compenso per l'incarico di difesa legale qui rilevante come segue:

A	B	C	D	E	
Compenso stimato per il primo incarico	20% del compenso relativo al primo incarico, in applicazione analogica del principio stabilito da art. 4, comma 2, DM 55/2014	spese generali 15% di B (art. 2 D.M. 55/2014)	CPA 4%	IVA 22%	TOTALE presente incarico (B+C+D+E)
4.835,00	967,00	145,05	44,48	254,44	1.410,97

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23-03-2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), e all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, recante: PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA, e precisamente il paragrafo 5 (Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa), dove è previsto: "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa".

Visto l'art. 44, lett. m) dello Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri;

Udita, dunque, la proposta del Sindaco, volta a conferire l'incarico all'avvocato Tania Pietropaoli, del foro di L'Aquila, in ragione della oggettiva connessione (sia pure di fatto) che lega la vicenda di cui alla presente

delibera alla precedente già affrontata con i precedenti atti n. 90/2016 e n. 57/2016 di questa Giunta ed alle condizioni economiche, particolarmente convenienti, accettate dal citato legale proprio in ragione del collegamento che lega le diverse vicende processuali;

Con voto unanime, espresso a scrutinio segreto

DELIBERA

Di confermare, ad ogni effetto, quando dedotto in premessa;

Di riconoscere, preliminarmente che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati di cui al presente atto non sono assimilabili a quelli "giudiziali", tutelati da quel codice, in quanto è escluso trattarsi di "*dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale*":

Di autorizzare il Sindaco ad apporsi decreto ingiuntivo qui notificato il 3 agosto 2016 dalla ditta E.M.A. Legnami S.r.l., conferendo incarico all'avvocato Tania Pietropaoli, del foro di L'Aquila, con la quale, il medesimo Sindaco vorrà stipulare apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema allegato al presente provvedimento;

Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente, salvo diversi esiti del procedimento giudiziario, è fissato in € 1.410,97, e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa;

Di dare atto che nel bilancio di previsione è iscritta voce relativa a "*liti, arbitraggi, consulenze e consulenza-risarcimento danni*", mis./prog. AC 01 02, Tit. AC 1; Macroacc. AC 03, P. conti AC 1.03.02.10.001, cap. 138, che presenta sufficiente disponibilità;

Con separata, apposita votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PARERI

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Pietro MAZZONE

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con la specifica già indicata in deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

IL SINDACO

Dott. *Mauro* TORDONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp a partire dal **3 SETT. 2016**... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**18 SETT. 2016**.... Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot...**4962**..... del ...**3 SETT. 2016**.. ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

BALSORANO, li ...3 SETT. 2016....

COMUNE DI BALSORANO
PROVINCIA DI L'AQUILA

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.200, n. 267

Piazza T. Baldassarre n. 7

E-mail: info@comune.balsorano.aq.it

TEL. 0863/950741

FAX 0863/951249

C.F. n. 00211900667

- Il sottoscritto: Dott. Mauro Tordone, Sindaco pro-tempore del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. 59, del 25.06.2016, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge, in forza dell'art. 44, lett. m), dello Statuto comunale;

**CONFERISCE INCARICO
PROFESSIONALE**

All'Avvocato Tania Pietropaoli (in seguito, per brevità chiamato incaricato), c.f. _____, residente in _____, Via _____ n. _____, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di L'Aquila, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'ufficio di Segreteria.

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne l'opposizione, dinanzi al Tribunale di Avezzano, avverso il Decreto ingiuntivo notificato al Comune di Balsorano in data 3.08.2016 dalla ditta E.M.A. Legnami S.r.l.
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
3. L'avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, i conferenti sono in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del codice civile. Dichiara inoltre di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza n., massimale, emessa dalla.....Agenzia di.....
4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.
5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.

6. Il compenso convenuto tra le parti per il presente grado di giudizio è fissato in € 967,00, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge. Restano naturalmente a carico del Comune gli oneri fiscali della causa ed il contributo unificato di cui al D.P.R. 30-5-2002 n. 115, che l'avvocato incaricato vorrà documentalmente comprovare. Il rimborso delle spese generali esclude ogni ulteriore forma di rimborso, ivi comprese le spese per eventuali trasferte che restano a carico dell'avvocato.
7. E' onere dell'avvocato incaricato segnalare tempestivamente ogni ulteriore esborso legato alla causa assunta.
8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione.
9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria.
10. I termini di cui al precedente punto 10, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assume tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, l'avvocato incaricato si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla stipula del presente atto, il suo curriculum professionale da pubblicare nell'albo online.
12. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
13. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccipere l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.
15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. Il relativo compenso sarà anticipato dall'avvocato incaricato e da questi inserito specificamente nella sua parcella e come tale rimborsato dall'Amministrazione.
16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Balsorano lì _____

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'AVVOCATO INCARICATO